

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

INDAGINE DI MERCATO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE CIVILI ED ELETTRICHE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI UPGRADING DEL BIOGAS IN BIOMETANO PRESSO LA DISCARICA DI CASA ROTA A TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)

ART. 1 PREMESSE – CONDIZIONE SOSPENSIVA

L'indagine di mercato è indetta dalla società Centro Servizi Ambiente Impianti spa (nel prosieguo anche solo “**CSAI**” o “**Committente**”) con sede legale in S.P. 7 di Piantravigne, 52028 – Terranuova Bracciolini (AR), Tel: 055 9737161, Email: info@csaimpanti.it, PEC: segreteria@pec.csaimpanti.it, sito internet: www.csaimpanti.it.

In data 24/10/2024 CSAI ha sottoscritto un accordo con la società Waga Energy Italia srl, a cui successivamente in data 19/03/2025 è subentrata la società Wave Italia 1 srl, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto di upgrading del biogas in biometano.

Conseguentemente in data 31/07/2025 la proponente Wave Italia 1 srl ha presentato, presso l'Ente Regione Toscana, istanza di autorizzazione alla realizzazione del suddetto impianto.

La presente indagine di mercato è funzionale a ricevere proposte vincolanti ex art 1329 del codice civile, fino al termine di seguito indicato, aventi ad oggetto la realizzazione delle opere edili ed elettriche propedeutiche e funzionali all'installazione dell'impianto di upgrading presso la discarica di Casa Rota a Terranuova Bracciolini (AR), come da progetto che si allega alla presente avviso.

L'accettazione della proposta ritenuta migliore, al pari dell'eventuale contratto che CSAI decidesse nel frattempo di sottoscrivere, saranno condizionati sospensivamente al rilascio, da parte dell'Ente regionale, del titolo autorizzativo alla realizzazione dell'impianto di trasformazione del biogas in biometano.

CSAI fissa un termine congruo, per accertare l'avveramento della condizione sospensiva, alla data del 31.12.2026, termine fino al quale:

- i) il proponente selezionato si obbliga a mantenere valida e vincolante la propria offerta, e
- ii) CSAI avrà la facoltà di procedere, in caso di avveramento della predetta condizione, alla sottoscrizione del relativo contratto laddove non l'avesse già fatto.

Decorso il termine individuato, in assenza di avveramento della condizione sospensiva, la proposta individuata come migliore perderà di efficacia e sarà da intendersi quindi annullata, al pari dell'eventuale contratto stipulato tra le parti nelle more dell'avveramento della predetta condizione, che rimarrà definitivamente privo di effetti giuridici; rimane fermo che in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva il proponente, così come il fornitore in caso di

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A.

Sede legale: S.P. 7 di Piantravigne – 52028 Terranuova Bracciolini (AR) – **Sede amministrativa:** Via Lungarno 123 – 52028 Terranuova Bracciolini (AR)

Tel. 055 9737161 – Fax 055 9737124 – Email: info@csaimpanti.it – Posta Elettronica Certificata: segreteria@pec.csaimpanti.it

Capitale sociale € 1.610.511,00 i.v. – Iscrizione al R.E.A. AR-144514 – P.IVA / Codice Fiscale 01861020517

SGS Italia certifica il nostro sistema di gestione integrato secondo gli standard internazionali ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 e ISO 45001



EMAS
Certificato
di
registrazione
n. 01861020517

sottoscrizione del contratto condizionato, non avrà niente a pretendere da CSAI a titolo di danno, indennizzo, rimborso o per qualsivoglia altro titolo o ragione per il fatto di aver presentato la proposta o sottoscritto il contratto.

Il proponente non avrà diritto ad alcun risarcimento danno e/o indennizzo a qualsiasi titolo o ragione anche laddove CSAI decida, al momento dell'avveramento della predetta condizione sospensiva, di non procedere alla sottoscrizione del contratto; allo stesso modo, laddove il contratto venga sottoscritto prima dell'avveramento della condizione, nello stesso sarà prevista la facoltà di CSAI di potere recedere dopo l'avveramento della condizione e prima dell'inizio dei lavori senza che il proponente possa avanzare alcuna richiesta di risarcimento e/o indennizzo.

ART. 2 OGGETTO

La presente procedura di affidamento ha ad oggetto la realizzazione delle opere edili ed elettriche propedeutiche e funzionali all'installazione di un impianto di upgrade del biogas in biometano presso la discarica di Casa Rota a Terranuova Bracciolini (AR).

Per tutto quanto concerne la descrizione dettagliata delle opere da realizzare si rimanda espressamente al progetto che, allegato al presente avviso, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 3 TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO – PENALI IN CASO DI INADEMPIMENTO

3.1 – Durata I lavori dovranno essere effettuati entro 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'avveramento della condizione sospensiva o dalla data di sottoscrizione del contratto se successiva al conseguimento del titolo abilitativo.

3.2 – Penali Nella fase di esecuzione dei lavori si applicherà una penale per ogni giorno di ritardo nella conclusione degli stessi o nel rispetto degli ordini di servizio impartiti dalla direzione lavori, pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale commisurata ai giorni di ritardo, proporzionale rispetto all'importo del contratto e determinata altresì in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo; l'ammontare complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% dell'importo dei lavori. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Committente a causa dei ritardi e/o al raggiungimento delle mancate prestazioni.

ART. 4 STIMA DEI COSTI DI INTERVENTO – CATEGORIA DELLE LAVORAZIONI

Le lavorazioni previste nell'ambito del progetto di realizzazione del nuovo impianto di upgrading del biogas da discarica per la produzione di biometano comportano, complessivamente, un costo stimabile in circa euro 650.000,00 (seicentocinquantamila/00) oltre ad euro 8.000,00 (ottomila/00) per oneri della sicurezza.

I lavori vengono classificati come di seguito:

Lavorazioni	Categoria	Classifica
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	II
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	OG10	I

Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato mediante bonifico bancario a 60 giorni DFFM previa verifica della regolarità contributiva del Fornitore.

ART. 5 CONTABILIZZAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

5.1 – Consegna dei lavori Il direttore dei lavori provvederà alla consegna delle opere successivamente alla sottoscrizione del contratto. La consegna lavori sarà effettuata in contraddittorio alla presenza dell'esecutore. All'esito delle operazioni di consegna il direttore lavori e la ditta esecutrice procederanno con la sottoscrizione del relativo verbale dalla cui data decorreranno i termini per l'ultimazione delle opere.

5.2 – Documenti contabili Costituiscono documenti contabili:

- il giornale dei lavori;
- i libretti di misura delle lavorazioni;
- il registro di contabilità;
- stati di avanzamento lavori (SAL);
- conto finale

5.3 – Tenuta del registro di contabilità – Emissione SAL e verifica di conformità La contabilità sarà gestita dalla Direzione Lavori mediante la tenuta dell'apposito registro. La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'impresa verrà effettuata, previa verifica della corretta esecuzione delle opere e accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, sulla base di stati di avanzamento emessi dalla direzione lavori ogni qualvolta l'ammontare delle opere raggiungerà il valore percentuale del 20% (venti per cento) al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori.

La rata di saldo del 20% sarà corrisposta successivamente alla redazione del certificato di ultimazione dei lavori e collaudo delle opere.

Il direttore dei lavori potrà rifiutare in qualsiasi momento i materiali introdotti in cantiere e risultanti non conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione Europea o alle caratteristiche tecniche di cui al progetto. In detta ipotesi è fatto obbligo per l'esecutore di provvedere a suo carico alla rimozione degli stessi e relativa sostituzione.

Trasmesso il SAL da parte della Direzione Lavori si provvederà ad emettere il certificato di pagamento con il relativo mandato. Successivamente l'esecutore sarà autorizzato ad emettere fattura.

5.4 – Certificato di ultimazione dei lavori Al termine delle operazioni condotte come da cronoprogramma verrà effettuato un sopralluogo di verifica in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'impresa. In caso di esito positivo del sopralluogo si procederà all'emissione e sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori.

Al certificato di ultimazione dei lavori sarà eventualmente allegato un elenco di interventi minori di rifinitura e sistemazione ancora da effettuare ma che comunque non pregiudichino la funzionalità dell'opera.

Il Direttore dei Lavori assegnerà all'Impresa un tempo per l'esecuzione di tali interventi minori e di rifinitura. Il mancato completamento di detti interventi minori e di rifinitura comporterà l'inefficacia del Certificato di Ultimazione dei Lavori.

5.5 – Operazioni di collaudo Successivamente all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori si procederà ad effettuare le operazioni di collaudo dell'opera.

5.6 – Modalità di pagamento Il pagamento dell'importo di cui al SAL sarà effettuato tramite Ri.ba o bonifico bancario a 60 giorni data fattura, con scadenza fine mese, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Costituiscono giustificati motivi di sospensione del pagamento eventuali approfondimenti che si rendessero necessari per verificare la rispondenza del materiale consegnato alle caratteristiche tecniche e dimensionali previste in progetto.

5.7 – Disciplina della revisione dei prezzi Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% (tre per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura del 90% della sola parte eccedente il 3% (tre per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzeranno gli indici sintetici di costo di costruzione pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

ART. 6 DISCIPLINA DEI LAVORI

6.1 – Modifiche alla progettazione Nessuna variazione o addizione al progetto esecutivo può essere introdotta salvo non sia stata richiesta o comunque preventivamente approvata dagli organi competenti della Committente.

6.2 – Varianti Non possono essere introdotte in fase di esecuzione varianti e/o modifiche alle opere come risultanti dal progetto esecutivo approvato se non sono disposte dal Direttore Lavori e preventivamente approvata dagli organi competenti della Committente. Le variazioni non disposte dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal contratto.

6.3 – Sospensione dei lavori La sospensione dei lavori può essere disposta dalla direzione lavori quando ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che le opere procedano utilmente a regola d'arte, non prevedibili al momento della stipula del contratto, o in caso di ragioni di necessità o di pubblico interesse. Le avverse condizioni climatiche, che giustificano la sospensione sono solo quelle che superino la media stagionale, essendo stati considerati nei tempi contrattuali i normali periodi climatici avversi. Sarà onere dell'Impresa denunciare entro 10 giorni eventuali condizioni di maltempo eccezionali impeditive del normale svolgimento dei lavori e documentarle mediante bollettini meteorologici ufficiali della Regione Toscana o di altri istituti meteorologici territoriali legalmente. L'eventuale sospensione dei lavori per condizioni di maltempo eccezionali sarà di esclusiva competenza della Direzione Lavori.

In caso di sospensione legittima dei lavori l'impresa esecutrice non ha diritto a compensi o indennizzi. Tuttavia, se la sospensione dei lavori supera i sei mesi complessivi, l'impresa può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. Se la Committente si oppone allo scioglimento l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

6.4- Disciplina delle riserve L'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla Committente, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione,

sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'esecutore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dei lavori;
- le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'opera;
- le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che potrebbero comportare la responsabilità dell'esecutore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'opera.

L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

Se l'esecutore non firma il conto finale o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

6.5 – Manutenzione e custodia delle opere fino al collaudo L'esecutore è obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera durante il periodo di attesa e l'espletamento delle operazioni di collaudo fino all'emissione del relativo certificato.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'esecutore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori.

Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'esecutore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

6.6 – Trattamento e tutela dei lavoratori L'esecutore riconosce l'importanza della tempestività e della diligenza nello svolgimento dei servizi e garantisce espressamente la Committente che le proprie capacità e disponibilità in termini di risorse industriali, umane e professionali saranno in linea con le obbligazioni assunte con il Contratto. In particolare, per ciò che riguarda le risorse umane, l'impresa fornirà alla Committente - almeno 10 giorni lavorativi prima della consegna dei lavori, apposita documentazione contenente i nominativi, i livelli di anzianità aziendale, i curricula del proprio personale impiegato nei lavori, individuando le figure "Chiave".

L'esecutore è tenuto a presentare l'elenco completo del personale dipendente impiegato ad ogni richiesta della Direzione Lavori. In particolare la direzione lavori potrà richiedere all'impresa di trasmettere giornalmente l'elenco del personale dislocato in cantiere.

Tali elenchi, sottoscritti dal Capo Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:

- generalità complete;
- qualifica professionale;
- estremi di iscrizione al Libro Unico del lavoro dell'Impresa.

Il personale impiegato nel cantiere è tenuto a provare la propria identità con documento idoneo. Dovrà inoltre essere munito di tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle dipendenze dell'impresa. Tali documenti di identificazione dovranno essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibiti al rappresentante della Committente (Direttore dei lavori e/o altro componente ufficio Direzione Lavoro) che svolgerà funzioni di controllo. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più lavoratori sono sprovvisti dei documenti di cui sopra, l'esecutore dovrà presentare i documenti non esibiti all'atto del controllo al Direttore dei Lavori entro il giorno lavorativo successivo. In caso contrario il lavoratore sarà immediatamente allontanato dal cantiere e non vi potrà più accedere, dando facoltà alla Committente di intraprendere, nei confronti dell'impresa, i provvedimenti previsti nel merito dalla legge.

In corso di esecuzione dei lavori, mensilmente, ed in ogni caso in corrispondenza di ciascun certificato di pagamento l'esecutore, e per suo tramite il Subappaltatore, hanno l'obbligo di fornire alla Committente:

- elenco del personale dipendente che ha operato/opera nel cantiere della Committente con l'indicazione, per ciascun dipendente, di nome, cognome, data di nascita, qualifica (del CCNL applicato), numero di matricola, estremi della posizione previdenziale INPS e assicurativa INAIL e Cassa Edile (ove applicabile) e delle ore lavorate;
- Libro Unico del Lavoro in copia autenticata da cui risultano tutti i dipendenti citati nell'elenco di cui sopra;

- aggiornamenti dei documenti sopracitati entro 10 giorni dalla data delle intervenute variazioni e comunque prima dell'impiego di nuove risorse nelle attività del presente contratto;
- copie autenticate buste paga di tutti i dipendenti citati nell'elenco di cui sopra;
- DURC in corso di validità;
- dichiarazione delle quote dei subappaltatori relative ad ogni certificato di pagamento del contratto in oggetto e relative fatture emesse dai subappaltatori, ovvero dichiarazione dei subappaltatori di non aver lavorato nell'ambito degli Ordini di lavoro inclusi nel certificato di pagamento.

La stessa documentazione in qualsiasi momento, dovrà essere presentata alla Committente dietro semplice richiesta scritta.

Ogni onere connesso con gli adempimenti di cui al presente articolo è a carico dell'esecutore.

La normativa del presente articolo si applica anche alle Imprese cui siano affidati subappalti autorizzati dalla Committente. L'esecutore dovrà provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente con le modalità sopra descritte. L'impresa è responsabile in solido della osservanza del presente articolo da parte delle Imprese subappaltatrici nei confronti dei loro dipendenti.

L'esecutore dichiara e garantisce che l'attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.

L'esecutore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all'esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'impresa, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima all'esecutore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto, mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Direttore di Cantiere.

In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale dell'impresa; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Contratto, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l'esecuzione dei lavori.

L'esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi vigenti ed applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento dei lavori nonché a garantire che al personale impiegato nelle attività oggetto del contratto venga applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le

prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del contratto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

La violazione degli obblighi che precedono, costituisce grave inadempimento e legittima la Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, ovvero, qualora le inadempienze riguardino i dipendenti del subappaltatore, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

6.7 – Durata giornaliera dei lavori – Lavoro straordinario e notturno L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'impresa non sia iscritta alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

L'orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

Al fine di rispettare i tempi di esecuzione dei lavori, l'esecutore potrà eseguire i lavori nella fascia oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 22:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra, mediante l'utilizzo del doppio turno lavorativo, senza essere tenuto a rimborsare alla Committente le maggiori spese di assistenza, ma anche senza aver diritto a compensi od indennità di sorta al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo esso già comprensivo di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori e dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Gravano sull'esecutore tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio turno, comprese le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori, nei turni ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l'esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del Coordinatore per la sicurezza dei lavori.

In presenza di comprovate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse di carattere eccezionale, la D.L. potrà derogare a quanto sopra e, pertanto, disporre l'esecuzione delle opere in un unico turno giornaliero, senza che in conseguenza di ciò l'esecutore possa vantare diritti o pretese o apporre riserve.

All'infuori dell'orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l'impresa non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante.

Se, a richiesta dell'impresa, la Direzione dei Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'esecutore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.

Inoltre, sempre al fine di rispettare i tempi di esecuzione dei lavori ed in coerenza con quanto risultante dagli elaborati di progetto, l'esecutore potrà eseguire i lavori nella fascia oraria compresa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra, senza aver diritto a compensi od indennità di sorta al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo esso già comprensivo di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori e dal Coordinatore della sicurezza.

Anche per i lavori notturni gravano sull'esecutore tutti gli oneri connessi a tale modalità realizzativa, comprese le misure di sicurezza necessarie all'esecuzione dei lavori ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme

vigenti, per l'esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del Coordinatore per la sicurezza dei lavori.

6.8 – Sicurezza del cantiere - L'esecutore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione e retribuzione assicurazione assistenza, sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione delle opere per la tutela dei lavoratori. In caso di infortunio dei propri dipendenti occorso durante l'esecuzione dei lavori presso la Committente, l'esecutore dovrà darne notizia alla Committente medesima precisando l'entità dell'infortunio, le generalità dell'infortunato e la dinamica dell'incidente. L'esecutore altresì solleva la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, sinistri e quanto altro in genere possa subire il personale addetto ai lavori.

L'esecutore s'impegna a rispettare ed a fare rispettare dai propri dipendenti e dalle persone delle quali deve rispondere, tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro, e le disposizioni particolari in vigore all'interno degli stabilimenti, depositi ed impianti della Committente, che l'esecutore dichiara di conoscere per averne ricevuto preventiva informazione e relativa documentazione dalla Committente medesima assumendo l'obbligo di attenersi scrupolosamente.

L'esecutore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all'osservanza del Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e del relativo Allegato XV.

Prima della consegna dei lavori, l'esecutore redige e consegna alla Committente un Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come un piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Il piano operativo deve essere redatto ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g) D.Lgs. n.81/2008 e del relativo Allegato XV, punto 3.2; sarà onere dell'esecutore adeguarsi ad eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), figura quest'ultima che sarà nominata dalla Committente.

Ciascuna impresa esecutrice, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al Coordinatore per l'esecuzione; i lavori hanno inizio dopo l'esito positivo della suddetta verifica, effettuata tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, possono presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Committente, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati nel presente Capitolato Speciale di Appalto, non sono soggetti a ribasso d'asta.

6.9 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell'esecutore l'esecutore dovrà ottemperare i seguenti obblighi:

- informare, ai sensi dell'art. 24 della LRT 8/2008 immediatamente la Committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni derivanti da norme e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'esecutore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto;
- dimostrare, a semplice richiesta della Committente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti;
- assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato;
- mantenere per tutta la durata delle lavorazioni i requisiti necessari per l'esecuzione delle stesse ancorché derivanti da norme intervenute successivamente all'affidamento

È a carico dell'esecutore qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente, che si rendesse necessario per eseguire ed ultimare i lavori in perfetta sicurezza, a perfetta regola d'arte e nei termini convenuti.

6.10 – Responsabilità dell'esecutore L'esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

È obbligo dell'esecutore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

Le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della Committente e non diminuiscono la responsabilità dell'esecutore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al presente appalto, l'importo delle spese occorrenti per

il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l'esecutore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente.

L'esecutore è parimenti tenuto a rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

L'esecutore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

In particolare, l'esecutore si impegna al rispetto integrale del piano di sicurezza.

L'esecutore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione dei lavori appaltati.

Qualora la Committente verifichi l'inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme - anche contenute nel piano di sicurezza - in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, essa potrà sospendere i lavori intimando all'esecutore un termine perentorio per l'adeguamento. Durante il periodo di sospensione dei lavori non si sospende il decorso dei termini di esecuzione dei medesimi.

In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell'impresa, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l'adeguamento, quest'ultima potrà risolvere il contratto in danno dell'esecutore.

ART. 7 GARANZIE

7.1 – Garanzia definitiva L'operatore che risulterà aggiudicatario sarà tenuto a produrre, ai fini della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione pari al 10% dell'importo contrattuale. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Committente, che aggiudica la procedura al concorrente che segue nella graduatoria.

7.2 – Garanzia per difformità e vizi L'esecutore ha l'obbligo di garantire, per tutta la durata del contratto, che i materiali consegnati alla Committente siano perfettamente conformi alle richieste e alle certificazioni, nonché esenti da vizi e/o difetti di qualsiasi genere o comunque tali da renderli inadatti all'uso cui risultano essere destinati.

7.3 – Polizza RCT-RCO L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla Committente, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è pari all'importo del contratto.

La polizza dovrà assicurare la Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere (pari all'importo del contratto) con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla

data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'esecutore, devono coprire, senza alcuna eccezione o riserva, anche per i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire, senza alcuna eccezione o riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 8 SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio. Qualora l'operatore intendesse comunque avvalersi di detta facoltà dovrà inoltrare a CSAI, mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria@pec.csaimpianti.it, espressa richiesta di effettuazione del sopralluogo, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate. L'operatore potrà indicare al massimo due persone.

Recepita la richiesta CSAI provvederà a comunicare il giorno e l'ora in cui il proponente potrà presentarsi in impianto.

Il sopralluogo potrà essere effettuato, per conto di ogni impresa, da parte dei seguenti soggetti:

- a) legale rappresentante dell'impresa o direttore tecnico (tale condizione va comprovata con un'autodichiarazione sostitutiva relativa a tale stato, resa dall'interessato);
- b) procuratore generale o procuratore speciale dell'impresa (tale condizione va comprovata con un'autodichiarazione sostitutiva relativa a tale stato, resa dallo stesso procuratore);
- c) persona all'uopo delegata dal legale rappresentante dell'impresa (tale condizione va comprovata con esibizione di documento di identità del delegato e consegna di delega in forma scritta effettuata dal legale rappresentante)

Al rappresentante di ogni impresa verrà rilasciata apposito certificato attestante l'avvenuto sopralluogo.

ART. 9 SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Potranno presentare proposta gli operatori:

- i cui legali rappresentanti o comunque i soggetti titolari di poteri amministrativi, di controllo, direzione o vigilanza non abbiano riportato condanne, con sentenze definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o anche sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art 444 del c.p.p. per uno dei reati di cui al D. Lgs 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- nei cui confronti non sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto e successive modificazioni ed integrazioni, anche con riferimento ai propri familiari conviventi;
- si trovino in regola con gli adempimenti relativi alla normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro nonché di tutela dell'ambiente;
- si trovino in regola con il versamento dei contributi previdenziali

Al fine di poter prendere parte alla procedura è altresì richiesto che il proponente si trovi in possesso della certificazione SOA OG 3, class. II e OG 10 class. I.

La copertura del requisito può essere garantita:

- dall'operatore direttamente in possesso della SOA OG3, class. II (prevalente) e OG10 class I (scorporabile);
- dall'operatore costituito in raggruppamento, fermo che i lavori dovranno essere eseguiti entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dal singolo associato;
- dall'operatore in possesso della SOA OG3 per l'importo totale dei lavori (quindi class. III), ferma la necessità di subappaltare le opere ricadenti in categoria OG10 ad un soggetto in possesso della corrispondente qualificazione.

ART. 10 TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO

I soggetti interessati potranno presentare la loro proposta vincolante compilando e sottoscrivendo digitalmente i modelli allegati al presente avviso di manifestazione di interesse ed inviando la documentazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria@pec.csaimpanti.it entro e non oltre la data del **25/03/2026**

Contenuto dell'offerta

La proposta dovrà contenere:

- **Dichiarazione sul possesso dei requisiti**, redatta ai sensi del DPR 445/2000. Il modello potrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o dal procuratore speciale della stessa. In quest'ultima ipotesi dovrà essere allegata la relativa procura;
- **copia CCIAA della società o delle società che presentano la domanda;**
- **SOA OG 3 class II;**
- **SOA OG 10 class I**
- **lista lavorazioni e forniture**, con l'indicazione dei prezzi unitari offerti, dei prezzi totali determinati dal prodotto tra il prezzo unitario e i singoli quantitativi delle voci di costo nonché del totale generale;
- **proposta economica vincolante**

ART. 11 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE

Le offerte pervenute con le modalità di cui al precedente articolo, verranno protocollate in ingresso secondo l'ordine di arrivo delle stesse.

Alla scadenza dei termini previsti per la rimessione delle proposte, CSAI provvederà a verificare la completezza e l'idoneità della documentazione trasmessa eventualmente chiedendo integrazioni laddove ne ravvedesse la necessità. Esaminati i contenuti delle offerte la Committente valuterà la proposta economica tenendo conto del prezzo proposto in ribasso rispetto a quello di progetto (euro 650.000,00) fermo restando che l'appalto in questione, diretto in regime privatistico, non vincola la Società nell'adozione di uno specifico criterio di aggiudicazione nella selezione delle proposte economiche pervenute.

La scelta del futuro esecutore delle opere costituisce pertanto una scelta discrezionale che rientra nell'autonomia imprenditoriale di CSAI e che, come tale, non potrà essere in alcun modo sindacata dai soggetti che presenteranno offerta.

Delle operazioni di disamina delle proposte verrà redatto apposito verbale.

Si precisa che gli esiti della suddetta procedura non sono assoggettati alla normativa in materia di trasparenza, né le operazioni di individuazione del miglior offerente sono regolate dai principi di cui al D. Lgs 36/2023.

Parimenti CSAI spa garantirà la massima riservatezza sulle informazioni fornite dai proponenti, con particolare riferimento agli aspetti relativi al Know How di ogni singolo soggetto, e che la Committente si trovasse ad acquisire in ragione dell'espletamento della manifestazione di interesse.

La Società provvederà esclusivamente a notificare via pec ai partecipanti circa gli esiti della procedura.

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI

La presente manifestazione di interesse costituisce un'indagine di mercato funzionale all'individuazione di un soggetto con il quale sottoscrivere un accordo per l'esecuzione delle opere civili ed elettriche.

Tuttavia, la partecipazione alla predetta indagine, al pari della successiva attività di selezione del soggetto aggiudicatario, in quanto condizionati sospensivamente al rilascio del titolo autorizzativo da parte dell'Ente Regione Toscana, non comportano l'instaurazione di alcun obbligo in capo a CSAI la quale potrà sospendere, modificare e/o annullare in qualsiasi momento la presente indagine ovvero ancora decidere, all'esito dell'attività di selezione, di non concludere l'accordo commerciale.

ART. 13 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Reg. UE 679/2016 si precisa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e utilizzati ai soli fini del presente avviso. L'invio della domanda presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle precedenti disposizioni.

ART. 14 PUBBLICITA' DELL'AVVISO

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo istituzionale della Committente www.csasimpianti.it.

ART. 15 INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni relative al presente avviso è possibile contattare la società all'indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria@pec.csaipianti.it.

CSAI spa si riserva di pubblicare, all'interno della propria pagina istituzionale, i chiarimenti giudicati utili ai potenziali proponenti per la corretta presentazione della documentazione.